


Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/55



55

Trasporto marittimo

L'offerta di cabotaggio complessiva del Gruppo, considerando anche i nuovi collegamenti veloci, si è notevolmente incrementata (+32,5%) rispetto all'anno precedente, attraendo una maggiore domanda di trasporto, sia in termini di veicoli pesanti (+4,5%) sia di veicoli leggeri (+21,3%).

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/56

56




I risultati del traffico delle principali imprese ferroviarie europee

In uno scenario caratterizzato da una crescita economica a ritmi moderati, la domanda di trasporto ferroviaria ha seguito lo stesso trend della domanda di mobilità nel suo complesso, facendo registrare, nel corso dell'anno, segnali contrastanti tra quella passeggeri e quella merci.

Il settore ferroviario passeggeri in Europa è cresciuto notevolmente, in base ai dati provvisori disponibili alla data di redazione della presente relazione, rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati più recenti dell'UIC (*Union Internationale des Chemins de Fer*), ancora provvisori, la crescita dei volumi di traffico è stata di circa il 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, facendo registrare contemporaneamente anche l'incremento dei servizi offerti, misurati in treni km di circa 1,4%. Tra le più importanti imprese ferroviarie europee, la francese SNCF Mobilites è quella che ha realizzato l'incremento più significativo (+12%), seguita dalla spagnola Renfe (+1,5%), mentre la tedesca DB AG ha registrato un andamento stazionario rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il settore ferroviario merci, al contrario, non è stato in grado nemmeno di mantenere il livello dell'anno precedente. Infatti i dati provvisori dell'UIC, disponibili alla data di redazione della presente relazione, evidenziano un calo dei volumi di traffico ferroviario in Europa pari al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche superiore rispetto a quello della produzione industriale. Ad eccezione della francese SNCF Mobilites, con una crescita dei volumi pari al 13,6%, e la spagnola Renfe, con un lieve incremento pari al 0,7%, si registra un calo diffuso dei volumi per tutte le imprese ferroviarie europee. In evidenza il calo dei volumi di traffico fatto registrare dalla polacca PKP, con un decremento pari al 12,6%, e dalla tedesca DB AG, con una contrazione di circa 1,7%.



Handwritten signature

**Evoluzione della normativa europea**

Nel seguito una sintesi dell'evoluzione normativa europea di interesse del Gruppo.

- **Regolamento di esecuzione UE n. 250/2019.** Il 12 febbraio 2019 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 250 per dare esecuzione alla Direttiva UE n. 797/2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea. Nello specifico il presente regolamento di esecuzione stabilisce quanto segue:
 - il modello della dichiarazione "CE" di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e l'elenco dei documenti di accompagnamento;
 - i dettagli delle procedure "CE" di verifica, tra cui la procedura di verifica in caso di norma nazionale e i documenti che devono essere presentati dal richiedente ai fini di tale procedura;
 - i modelli per la dichiarazione "CE" di verifica, la dichiarazione intermedia di verifica nonché i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che devono integrare queste dichiarazioni e i modelli per i certificati di verifica;
 - il modello di dichiarazione di conformità.Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 13 febbraio 2019.
- **Regolamento delegato UE n. 254/2019.** Il 9 novembre 2018 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento delegato n. 254 con il quale si è dato adeguamento all'Allegato III del Regolamento n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nello specifico, il Regolamento n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello, relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa, dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio la cooperazione con i paesi del partenariato orientale interessati. Il Regolamento delegato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 febbraio 2019.
- **Regolamento UE n. 503/2019.** Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Nel settore del trasporto ferroviario l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sui certificati e sulle autorizzazioni può essere assorbito dagli operatori interessati mediante una serie di misure. Tali misure includono quella di stabilirsi in uno dei restanti Stati membri e ottenere in tale Stato membro le licenze e i certificati opportuni. Il Regolamento n. 503/2019 stabilisce disposizioni specifiche nella prospettiva del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) dall'Unione Europea relativamente a: i) determinati certificati e autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma della Direttiva CE n. 49/2004; ii) determinate licenze di macchinisti rilasciate a norma della Direttiva CE n. 59/2007 e; iii) determinate licenze per le imprese ferroviarie rilasciate a norma della Direttiva UE n. 34/2012. Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 marzo 2019.
- **Regolamento di esecuzione UE n. 772/2019.** Il 16 maggio 2019 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione n. 772/2019 mediante il quale è stato modificato l'art. 7 - sulla raccolta manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità - del Regolamento UE n. 1300/2014, che stabilisce le specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta. Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.

58



Regolamento di esecuzione UE n. 773/2019. Il 16 maggio 2019 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione n. 773/2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario nell'UE, per effetto di quanto stabilito dalla Direttiva n. 797/2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea. Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.

- **Regolamento di esecuzione UE n. 774/2019.** Nel quadro della Direttiva UE n.57/2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione n. 774/2019 il quale stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema "Materiale rotabile — Rumore" del sistema ferroviario dell'Unione, modificando il preesistente Regolamento n. 1304/2014. Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.
- **Regolamenti di esecuzione UE n. 775/2019 e 776/2019.** Il 16 maggio 2019 la Commissione Europea ha adottato i Regolamenti di esecuzione n. 775/2019 e 776/2019 che, in base alla Direttiva n. 797/2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea, stabiliscono le specifiche tecniche per dare attuazione agli obiettivi previsti negli atti delegati. I Regolamenti di esecuzione, che peraltro modificano i Regolamenti UE n. 454/2011, 321/2013, 1299/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014 919/2016 e la Decisione di esecuzione UE n. 665/2011, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.
- **Regolamento di esecuzione UE n. 777/2019.** Il 16 maggio 2019 la Commissione Europea, in esecuzione sempre a quanto previsto dalla Direttiva n. 797/2016, ha adottato il Regolamento di esecuzione n. 777/2019 riferito alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura. Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.
- **Regolamento di esecuzione UE n. 778/2019.** Il 16 maggio 2019 la Commissione Europea, in esecuzione a quanto previsto dalla Direttiva n. 797/2016, ha adottato il Regolamento di esecuzione n. 778/2019. Tale Regolamento prevede modifiche alle specifiche tecniche di interoperabilità TAF (Treni Alta Frequentazione) del Regolamento n. 1305/2014. Il Regolamento di esecuzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.
- **Regolamento di esecuzione UE n. 779/2019.** Vista la Direttiva UE n. 798/2016 – volta a migliorare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario mediante la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria – la Commissione Europea ha adottato, il 16 maggio 2019, il Regolamento di esecuzione n. 779/2019 che stabilisce disposizioni dettagliate sul sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della stessa Direttiva n. 798/2016. Il Regolamento, che abroga il precedente n. 445/2011, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2019.
- **Regolamento di esecuzione UE n. 881/2019.** Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cybersicurezza, cyberresilienza e fiducia all'interno dell'Unione, il Regolamento n. 881/2019 stabilisce un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza e gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all'ENISA (Agenzia dell'Unione Europea per la cybersicurezza, certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Il



59

Regolamento, che abroga il precedente n. 526/2013 sulla cybersicurezza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019.

- **Direttiva UE n. 882/2019.** Il 17 aprile 2019 è stata adottata la Direttiva n. 882/2019 con lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e servizi derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. La Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019.
- **Direttiva UE n. 1024/2019.** La Direttiva n. 1024/2019, adottata il 20 giugno 2019, si pone l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi, dettando un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli stati membri, delle imprese pubbliche e dei dati della ricerca, conformemente ai limiti previsti dalla direttiva stessa. La Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 giugno 2019.
- **Decisione UE n. 1763/2019.** La Decisione n. 1763/2019 del Consiglio del 4 ottobre 2019 stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali per Ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche delle specifiche per Registri di Immatricolazione Nazionali (RIN) e delle Prescrizioni Tecniche Uniformi - Applicazioni Telematiche per i Servizi di Trasporto Merci (UTP - TAF). La Decisione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 ottobre 2019.
- **Decisione UE n. 1750/2019.** La Decisione n. 1750/2019 del Consiglio del 21 ottobre 2019 modifica la Decisione n. 274/2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In particolare, l'11 gennaio 2019 il Consiglio adottava la Decisione n. 274/2019 e, successivamente stabiliva, con Decisione n. 476/2019, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare il termine per la firma al 12 aprile 2019. Tale termine veniva ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2019. Pertanto, a seguito dei negoziati tra Unione e Regno Unito, con l'inserimento di adeguamenti tecnici negli articoli 184 e 185 dell'accordo, in data 17 ottobre 2019 il Consiglio Europeo ha approvato l'accordo di recesso modificato. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. La Decisione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 ottobre 2019.
- **Decisione UE n. 1810/2019.** La Decisione del Consiglio Europeo n. 1810/2019 del 29 ottobre 2019, adottata d'intesa con il Regno Unito, proroga il termine di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il Consiglio Europeo ha acconsentito ad un'ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2020, pertanto, il recesso ha avuto luogo a partire dal 1 febbraio 2019.
- **Direttiva n.1936/2019.** La Direttiva n. 1936/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, modifica la Direttiva 96/2008/CEE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. La Direttiva mira a

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/60

Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001



garantire una migliore progettazione e manutenzione delle infrastrutture, estendendo l'ambito di applicazione delle norme vigenti alle autostrade e alle altre strade principali, alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e alle strade al di fuori delle aree urbane. La Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 novembre 2019.

- **Direttiva n. 2161/2019.** La Direttiva n. 2161/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 modifica la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le Direttive 98/6/CE, 29/2005/CE e 83/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. La Direttiva modifica un set di 5 Direttive appartenenti tutte al Pacchetto più comunemente noto "Nuovo Patto per i Consumatori". L'obiettivo del set di norme è quello di assicurare un elevato livello di protezione e applicazione dei diritti dei consumatori, garantendone allo stesso tempo la coerenza su tutto il territorio dell'Unione. La Direttiva mira inoltre a facilitare l'accesso all'informazione e a diffondere una migliore conoscenza dei diritti dei consumatori tra i consumatori stessi. La Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 dicembre 2019.

Evoluzione della normativa nazionale

Nel seguito una sintesi dell'evoluzione normativa nazionale di interesse del Gruppo.

- **Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 gennaio 2019, recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri.** Al fine di incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l'adeguamento graduale dei veicoli esistenti, con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo (Regolamento UE n. 321/2013, "STI carri") ed attuando le previsioni dell'art. 47, commi 10 e 11, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il Decreto determina criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti (c.d. *retrofit*) dei carri merci immatricolati prima del 1 gennaio 2015, finalizzati all'abbattimento del rumore generato da tali carri, e riconosce agli aventi diritto la compensazione dei relativi maggiori oneri di gestione.
- **Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.** Il provvedimento, tra l'altro, reca:
 - la disciplina della restituzione del "prestito-ponte" ad Alitalia;
 - norme di semplificazione finalizzate a favorire le attività economiche nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Speciali (ZLS). In dettaglio prevede: i) la riduzione di un terzo, tra gli altri, dei termini di VIA (valutazione di impatto ambientale), VAS (valutazione ambientale strategica), AIA (autorizzazione integrata ambientale), AUA (autorizzazione unica ambientale) e, per gli atti autorizzativi la cui adozione richieda acquisizione di pareri, intese, concerti o atti di assenso in genere, la riduzione della metà e la semplificazione dell'adozione; ii) le norme per il Comitato di indirizzo della ZES, istituendo una Cabina di regia ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; iii) termini stringenti per la realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria per le imprese di gestori di servizi di pubblica utilità ammessi al credito d'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/61

Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001



- l'esenzione dagli obblighi di pubblicazione per i beneficiari di aiuti individuali di Stato e *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro medesimo;
- modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, relative alla integrazione delle ipotesi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di appalto, tra le quali gravi illeciti professionali, influenze indebite sul processo decisionale della stazione appaltante, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto seguite da sanzioni.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2019, recante istituzione della Cabina di regia Strategia Italia.** La Cabina di regia, di cui all'art. 40 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 ("Decreto Genova"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, svolgerà le seguenti attività:

- verifica dello stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturali, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP), enucleando le criticità che ne determinano rallentamenti nella realizzazione e individuando, in cooperazione con le amministrazioni competenti nella realizzazione dei piani e dei programmi medesimi, le soluzioni operative idonee a superare le suddette criticità, con la finalità di accelerare la relativa spesa e favorirne il completamento;
- verifica dello stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rilevante rischio per il territorio, quali il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, situazioni di particolare degrado ambientale che necessitano di attività di bonifica, individuando strumenti straordinari, operativi e finanziari, per farvi fronte;
- compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie attualmente disponibili per le finalità sopraindicate.

La Cabina di regia sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

- **Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.** Il Decreto prevede l'introduzione:

- del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale. Vale a dire misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
- di una ridefinizione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

Nello specifico, sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione. È inoltre istituita una cabina di regia, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di agevolare l'attuazione del Rdc, come organismo di confronto tra i diversi livelli di governo. Viene altresì adottato un Piano straordinario di

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/62

Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

62



potenziamento dei centri per l'impiego con appositi stanziamenti. Sono stanziati risorse anche a favore di ANPAL per consentire la selezione delle professionalità necessarie all'avvio del Rdc. Nell'ambito di regioni ed enti locali viene infine prevista l'assunzione di 3000 unità di personale dal 2020 ed ulteriori 4600 dal 2021, comprensiva delle stabilizzazioni del personale già assunto a tempo determinato.

Il Decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all'entrata in vigore del Decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell'anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Si prevede inoltre:

- la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne; la pensione è percepita decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
- la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi; il diritto decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- il riscatto agevolato del periodo di laurea da valutare con metodo contributivo;
- la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50% in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
- la corresponsione della indennità di fine rapporto e fine servizio sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
- l'erogazione a carico dei fondi di solidarietà bilaterali di un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che lascino il lavoro prima di maturare i requisiti per "quota 100", a condizione che intervenga una loro contestuale sostituzione tramite assunzione a tempo indeterminato.

- **Legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.** Il provvedimento potenzia lo strumento dell'azione di classe (*class action*) allargandone il campo di applicazione dal punto di vista sia dei soggetti legittimati ad agire sia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia delle forme di tutela ottenibili. La disciplina dell'azione è trasferita dal codice del consumo al codice di procedura civile, consentendo l'accesso alla medesima a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie causate da illeciti pluri-offensivi rispetto ai quali sia configurabile l'omogeneità dei diritti tutelabili.

- **Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2018.** Il provvedimento contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, anche in risoluzione di procedure d'infrazione e prevede, tra l'altro:

- disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090; si modifica l'art. 113**bis** del codice dei contratti pubblici, in materia di termini di pagamento e penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali negli appalti;
- Autorità nazionale di vigilanza - Procedure d'infrazione n. 4187/2014; vengono attribuite all'Autorità di Regolazione dei Trasporti le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sui diritti aeroportuali e relativi contratti di programma di

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/63



- cui all'art. 17 comma 34 bis, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102,
- disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura d'infrazione n. 4000/2018; l'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione n. 4000/2018, attualmente allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana;
 - disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali - novella l'articolo 84 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il Testo Unico in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento UE n. 952/2013. Le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea; ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.
- **Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della Direttiva n. 798/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza delle ferrovie.** Il provvedimento, nell'attuare la Direttiva, si propone di sviluppare e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione Europea, nonché di migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Costituisce, insieme alla Direttiva UE n. 797/2016 e al Regolamento UE n. 796/2016, il cosiddetto Pilastro Tecnico del IV Pacchetto Ferroviario, pubblicato dalla Commissione Europea a giugno 2016. Prevede, tra l'altro:
 - l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella europea;
 - la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati;
 - lo sviluppo degli obiettivi comuni di sicurezza;
 - la definizione dei principi per la gestione dei "certificati di sicurezza" per le imprese ferroviarie e delle "autorizzazioni di sicurezza" per i gestori dell'infrastruttura;
 - la definizione dei compiti in ambito ferroviario dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e dell'Organismo investigativo nazionale sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
 - la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
 - **Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante attuazione della Direttiva n. 797/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea.** Il Decreto Legislativo recepisce la Direttiva UE n. 797/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea, che costituisce, insieme alla Direttiva UE n. 797/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e al Regolamento UE n. 796/2016, il c.d. Pilastro Tecnico del IV Pacchetto Ferroviario, pubblicato dalla Commissione Europea a giugno 2016. La Direttiva recepita si propone di definire un livello ottimale di armonizzazione tecnica per facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico, nonché alla progressiva realizzazione del mercato interno.



Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il Decreto Legge, come modificato in sede di conversione, per quanto di interesse:

- svolge un'ampia revisione della normativa vigente in materia di appalti, rispetto alla quale, tra l'altro:
- stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, deroghe al divieto di appalto integrato, salve alcune eccezioni, e all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;
 - autorizza i soggetti attuatori ad avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitata alle sole attività di progettazione e stabilisce che le opere in questione sono prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
 - prevede in via transitoria una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione, per consentire l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dal progetto esecutivo;
 - prevede il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) per appalti di importo elevato a 75 milioni di euro, riducendo a 45 giorni il termine per l'espressione del parere e introducendo una richiesta facoltativa per gli appalti di qualsiasi valore di parere sulla congruità del costo, da rendersi entro 30 giorni;
 - rende possibile oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, estendendo l'ambito di applicazione dell'accordo bonario;
 - introduce, al fine di prevenire le controversie, la facoltà di nomina di un collegio consultivo tecnico;
 - introduce in via transitoria (2019-2020) una disciplina dell'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice;
 - detta una disciplina transitoria (31 dicembre 2020) del subappalto;
 - individua una disciplina transitoria per la cessazione della qualifica di rifiuto in attesa dell'emanazione degli appositi criteri;
 - introduce una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici, in particolare in materia di contenuti della progettazione, fattibilità tecnica ed economica, spese strumentali, verifica preventiva della progettazione, regolamento unico di attuazione, responsabile unico del procedimento, appalti sotto soglia con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo, operatori economici potenziali affidatari di servizi di architettura e ingegneria (sono introdotti archeologi e restauratori), appalto integrato, obblighi informativi per candidati, concorrenti, partecipanti alle procedure di gara, motivi di esclusione, sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, mezzi di prova, avvalimento, collaudo, controllo tecnico, contabile e amministrativo, contraente generale e relativo sistema di qualificazione, per i quali il riferimento diviene il nuovo regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, criteri di aggiudicazione, offerte anomale;
 - differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo per i titolari di concessione di affidare l'80% (60% per i concessionari autostradali) dei contratti di lavori, servizi e forniture connessi con il servizio svolto;
 - estende agli investitori istituzionali ed agli istituti nazionali di promozione la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità tramite PPP;
 - abroga l'albo dei soggetti abilitati a ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e collaudatore per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale;

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/65



65

- elimina il rito c.d. "super accelerato" nell'ambito dei giudizi amministrativi relativi alle procedure di affidamento;
 - novella in più punti il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - prevede, tra le altre, misure in materia di commissari straordinari per interventi infrastrutturali prioritari; l'esclusione della colpa grave e la responsabilità amministrativa nei casi di cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, purché il danno origini da un Decreto vistato e registrato presso la Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità; la destinazione di somme già stanziare per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria del Brennero anche all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala e al porto fluviale di Valdaro; l'unificazione dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati "Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso", nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea ferroviaria del terzo valico dei Giovi;
 - istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società in house "Italia Infrastrutture SpA" dotata di un capitale sociale di 10 milioni di euro, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sulla quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita il controllo;
 - individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica;
 - stabilisce che il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro ai cittadini che hanno subito danni nelle aree di cantiere, nel limite di 7 milioni di euro.
- **Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il Decreto come modificato in sede di conversione, tra l'altro:**
- prevede che nel bilancio sociale le società debbano dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese e devono riportare il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi indicati all'articolo 4 del medesimo Decreto Legislativo, specificando le misure adottate per rispettare i tempi;
 - elimina la preventiva autorizzazione delle istituzioni europee per la concessione, da parte dello stato, di contributi di importo fino a 50 milioni di euro, a società partecipate dallo stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse. A tal fine è abrogato l'art. 1, comma 94, della Legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018);
 - dispone, per gli investimenti nelle ZES, l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; gli investimenti in equity, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo, che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuati dal piano di investimenti;
 - per gli obblighi di pubblicità relativi alle erogazioni pubbliche ricevute, di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, per associazioni e fondazioni prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, nei propri siti internet o analoghi

Relazione sulla Gestione 2019

108

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/66

Piazza della Croce Rossa, 41 - Roma - C.F. 06359501001

66



- * Portali digitali; per le imprese, quelle tenute alla redazione della nota integrativa dovranno provvedere alla pubblicazione nella stessa ed in quella dell'eventuale bilancio consolidato, quelle non obbligate alla nota integrativa dovranno provvedervi sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; in caso di inosservanza, a partire dal 1 gennaio 2020, sono previste sanzioni pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di duemila euro; è prevista una deroga per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze viene autorizzato in via preventiva a sottoscrivere, fino ad un tetto massimo, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali di Alitalia, secondo criteri e modalità stabiliti con successivo DPCM; alla nuova società non si applicano le norme del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; vengono inoltre stabiliti termini di maturazione e corresponsione, con relative modalità, degli interessi sul prestito Alitalia e di restituzione e rimborso del finanziamento, disponendo infine che tutti gli atti posti in essere dal Ministero per l'operazione sono esenti da imposizione fiscale e tasse;
 - dispone alcune abrogazioni, mediante le quali si intende prevedere che le disposizioni del piano ambientale equivalgano all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, da ora in avanti, alle sole condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), non anche alla osservanza di altre norme quali quelle a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, nonché qualificare le prescrizioni del piano ambientale come le migliori regole preventive soltanto in materia ambientale e non anche in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
 - prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo salva-opere", finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70%, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento dell'appaltatore o affidatario dei lavori. Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a 200.000 euro, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a 100.000 euro; rimette ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo.
- **Legge 11 luglio 2019, n. 71, recante modifiche alla Legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.** La Legge modifica il comma 3 dell'articolo 5 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 consentendo a tutti i soggetti che svolgono o possono svolgere servizi di trasporto ferroviario di esercitare i servizi di tipo turistico sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse e sulle reti ferroviarie isolate. In base alla norma, i servizi di tipo turistico possono essere svolti sia da imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi del D.L. n. 112 del 2015, sull'infrastruttura nazionale e linee interconnesse oltre che sulle reti isolate, sia, solo su queste ultime, dai soggetti che svolgono servizi di trasporto nel quadro definito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. Possono infine essere svolti da altri soggetti, quali musei ferroviari ed associazioni, sotto la responsabilità di soggetti facenti parte delle prime due categorie sopra citate in possesso di un titolo di idoneità all'esercizio.
 - **Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.** Il Decreto è volto a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, tra gli altri, degli enti e degli operatori nazionali,

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/67



pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e misure idonee a minimizzare i rischi. Il provvedimento, inoltre, completa e adegua il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con particolare riferimento alle reti di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Le nuove norme, tra l'altro:

- individuano, sulla base di un criterio di gradualità che tenga conto del pregiudizio per la sicurezza nazionale che può derivare da malfunzionamento o utilizzo improprio di reti, sistemi e servizi, le finalità del perimetro e le modalità di identificazione dei soggetti pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale che ne fanno parte, delle rispettive reti e dei sistemi informativi e servizi informatici rilevanti per le finalità di sicurezza nazionale cibernetica, coinvolgendo il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) nella fase attuativa;
- introducono un meccanismo di garanzia di maggior sicurezza per i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni e servizi di ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti;
- prevedono che l'esercizio dei poteri speciali in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G sia effettuato previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità da parte di Centri di valutazione appositamente individuati e, con riferimento alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del Decreto Legge sui poteri speciali, sanciscono la possibilità di adeguare le misure prescrittive già previste ai nuovi *standard*.

Il provvedimento reca altresì norme che modificano la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, prevedendo ulteriori garanzie e sanzioni ed ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 452/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, analoghe a quelle contenute nel Decreto Legge n. 64/2019, decaduto.

- **Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.** Il Decreto, come modificato dalla legge di conversione, modifica la disciplina dell'ANSFISA dettata dall'art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 (c.d. "Decreto Legge Genova"), stabilendo che l'Agenzia promuova e assicuri la vigilanza, con competenza sull'intero sistema ferroviario nazionale e con poteri sanzionatori, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e che gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali siano tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente.

Relazione sulla Gestione 2019

107



- Decreto Legge 2019, n. 111, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva n. 50/2008/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189.** Il Decreto, come modificato in sede di conversione, prevede, tra le altre disposizioni:
- la trasformazione del CIPE in Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e per lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015;
 - che i soggetti di cui all'articolo 2 *bis* del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità pubblicino, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo Decreto Legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
- **Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la Legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tale normativa introdotta in sede di conversione:**
- dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, nelle more della conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della concessione, ove anteriore al 31 ottobre 2021, nonché l'applicazione, per tutta la durata della sospensione, delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2017;
 - inoltre sospende per il concessionario Strada dei Parchi SpA, fino al termine della concessione, l'obbligo di corrispondere al concedente Anas SpA le rate del corrispettivo di concessione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione;
 - infine prevede che il concessionario, al termine della concessione, 31 dicembre 2030, effettui il versamento ad ANAS SpA delle rate del corrispettivo sospese, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale, lasciando invariate le scadenze di tutte le restanti rate spettanti del corrispettivo
- **Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.** Il Decreto, comprensivo delle modificazioni apportate dalla Legge di conversione, dispone, tra l'altro:
- l'esclusione di Rete Ferroviaria Italiana SpA dall'applicazione dei vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni, di cui all'elenco ISTAT redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge di contabilità pubblica (Legge n. 196/2009, precisando che la società conservi autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e Autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società);
 - un'autorizzazione di spesa pari a 460 milioni di euro nell'anno 2019 per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale;
 - con la proroga al 2020 della riforma del trasporto pubblico locale, che ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale si tenga annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da Rete Ferroviaria Italiana SpA, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma - C.F. 06359501001

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 2018/69



otemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, precisando, inoltre, che, ai fini del riparto del saldo 2019, si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario;

- la destinazione di 5 milioni di euro annui alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci;
 - l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; si stabilisce che il committente sia tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; viene inoltre estesa l'inversione contabile in materia di Iva (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che sono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente;
 - l'individuazione, per i consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020, di un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri;
 - a proposito delle società di progetto, che i requisiti per l'esclusione dall'applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi, previsti dall'articolo 96 TUIR, relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, si intendono rispettati anche nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle utilizzate per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche quelli delle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
- **Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.** La Legge, tra le numerose disposizioni contenute, prevede:
- una variazione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020, e l'incremento di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026, oltre la riduzione per 460 milioni di euro delle risorse per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale anticipati nel 2019 con il Decreto Legge 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
 - un'autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento e la prosecuzione dell'incentivo c.d. "Ferrobonus";
 - l'assegnazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, a valere sulle risorse relative al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza tra il Ministero e Trenitalia SpA, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza relative all'esecuzione del contratto stesso;
 - una riduzione della platea dei beneficiari del credito d'imposta per autotrasporto merci e passeggeri, ovvero, dal 1 ottobre 2020, l'esclusione dei veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (in luogo di Euro 2 o inferiori) e, dal 1 gennaio 2021, l'esclusione dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore;
 - un incremento di 100 milioni di euro delle risorse destinate al Contratto di Programma parte Servizi tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA, a fini di ripristino di parte delle risorse per il

Relazione sulla Gestione 2019

109



2020 ridotte da provvedimenti precedenti;

un'aliquota IRES al 27,5 per cento, in luogo della misura ordinaria del 24 per cento, sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione anche autostradale e ferroviaria, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, con applicazione, quindi, già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

- un definanziamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina per 3 milioni di euro nel 2020.

- **Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.** Il Decreto, in particolare, dispone:

- la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo per la formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, stanziando anche per il 2020 in 2 milioni di euro, come per gli anni precedenti;
- la possibilità di estendere agli anni 2020 e 2021 l'ambito di operatività della procedura straordinaria di defazione del contenzioso Anas SpA di cui all'art. 49, comma 7, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- il rinvio al Contratto di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas SpA del periodo 2021-2025 dell'attuazione del meccanismo di remunerazione a corrispettivo, di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- che, in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, Anas SpA possa assumersene la gestione e svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di investimento per riqualificazione o adeguamento, fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per Anas SpA, ai fini dello svolgimento delle attività citate, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; l'oggetto e la modalità della gestione provvisoria sono disciplinati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; nell'ipotesi di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, l'applicazione in ogni caso, dell'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza alcuna risoluzione di diritto, anche in presenza di clausole difformi pur se approvate per Legge e la non sottoposizione dell'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal medesimo articolo.

Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

Di seguito sono brevemente indicati i contenuti delle principali Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) intervenute nel corso dell'anno 2019.

- **Delibera ART n. 110 del 20 novembre 2018, Delibera ART n. 11 del 14 febbraio 2019, Delibera ART n. 23 del 28 marzo 2019 e Delibera ART n. 43 del 18 aprile 2019.** L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 110, ha sottoposto a consultazione la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici dell'Autorità sugli esiti della verifica effettuata sulla rispondenza dei piani tariffari del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai criteri del costo, in ottemperanza alle sentenze del TAR per il Piemonte, n. 1097 e n. 1098 del 2017, in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal Gestore. L'analisi dei costi è stata effettuata prendendo in esame la rendicontazione analitica fornita da RFI SpA, integrata con elementi informativi